

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE**

**Tra**

**AdF - AEROPORTO DI FIRENZE S.p.A.**, con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, Partita IVA e Codice Fiscale 03507510489, iscritta al numero 38576 del Registro delle Imprese di Firenze, in persona del dott. Vittorio Fanti, nella qualità di Amministratore Delegato, munito di idonei poteri;

(di seguito anche “**AdF**”)

- da una parte -

**xxxx**, con sede legale in xxxxx, Partita IVA e Codice Fiscale xxxx, in persona di xxxxx nella qualità di xxxx, munito di idonei poteri;

(di seguito anche “**xxxx**” o “**Subconcessionaria**”)

- dall'altra parte -

di seguito, congiuntamente “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”

**Premesso che:**

**i)** con Decreto del 18.3.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 521/97, la Convenzione stipulata tra l'ENAC e AdF in data 14.12.2001 unitamente alla postilla n. 1 sottoscritta dai medesimi soggetti in data 11.2.2003, con ciò affidando ad AdF la concessione della gestione totale dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze – Peretola; - il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC in data 4.4.2003 ha determinato in 40 anni – dal 11.2.2003 al 10.2.2043 – la durata di tale concessione;

**ii)** in virtù della suddetta concessione AdF, nella sua qualità di gestore totale dell'aeroporto di Firenze, ha la disponibilità dei locali e degli spazi dell'aeroporto di Firenze medesimo;

**iii)** AdF ha espletato apposita procedura selettiva al fine di individuare un soggetto a cui subconcedere un'area della superficie di mq. 6,5 attualmente ubicata presso l'area non sterile *landside*, zona check-in, dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze (di seguito “**Area**”), meglio individuata nella planimetria allegata sub A;

**iv)** a seguito dell'espletamento della suddetta procedura selettiva, AdF ha individuato come il soggetto idoneo a cui subconcedere l'Area di cui al precedente punto iii) delle presenti Premesse la società xxxx, a fronte dei corrispettivi di cui al successivo articolo 4 del presente contratto di subconcessione (nel prosieguo anche semplicemente "**Contratto**");

**v)** AdF ha acquisito dagli enti competenti, relativamente alla Subconcessionaria, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, accertandone la relativa validità;

**vi)** AdF, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Convenzione di cui al punto (i) delle presenti Premesse, ha comunicato all'ENAC, in data xxxx, la stipula del presente Contratto;

**tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1**

#### **PRESE D'ATTO**

**1.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche per il loro valore pattizio, e come tali vengono richiamate ed accettate dalle Parti.

**2.** In particolare, la Subconcessionaria prende atto espressamente ed accetta, ad ogni effetto e senza riserva alcuna, che il presente Contratto è stipulato da AdF in virtù delle facoltà che le derivano dalla concessione aeroportuale richiamata in premessa e che essa concessione costituisce condizione essenziale che consente la stipula del presente Contratto, con la conseguenza che la cessazione e/o decadenza e/o revoca della detta concessione costituirà motivo di risoluzione e cessazione immediata del presente Contratto senza che la Subconcessionaria possa eccepire, pretendere, domandare alcunché nei confronti di AdF, per alcun titolo, ragione e/o causale (anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo).

**3.** Viene inoltre espressamente riconosciuto ed accettato dalla Subconcessionaria senza riserva alcuna che il presente Contratto non è in alcun modo ricondotto né riconducibile alla normativa del codice civile e/o di leggi speciali in materia di locazione, riconoscendo altresì la Subconcessionaria che tale circostanza ha costituito e costituisce elemento essenziale e determinante per la formazione della volontà contrattuale di AdF che, diversamente ed altrimenti, non avrebbe stipulato il presente Contratto.

**4.** La Subconcessionaria prende atto espressamente ed accetta, infine, ad ogni effetto e senza riserva alcuna, che AdF, al fine di perseguire l'interesse pubblico insito nella necessità di

mantenere uno stretto controllo su tutte le aree dell'infrastruttura aeroportuale funzionale a garantire che l'attività aeronautica si svolga in condizioni di sicurezza, avrà diritto di accesso all'Area subconcessa in ogni momento (previo preavviso di almeno 48 ore), per verificare e richiedere l'osservanza da parte della Subconcessionaria delle disposizioni di legge, delle autorità ed enti aeroportuali e di cui al presente Contratto.

## **Articolo 2**

### **OGGETTO**

- 1.** Il presente Contratto disciplina le condizioni e i termini in base ai quali AdF si impegna a subconcedere alla Subconcessionaria, che a tale titolo accetta, l' Area della superficie di mq. 6,5 attualmente ubicato presso l'area non sterile *landside*, zona check-in, dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze meglio individuato nella planimetria allegata sub A, da adibire esclusivamente all'esercizio dell'attività di avvolgimento bagagli e vendita di accessori e servizi da viaggio (di seguito, congiuntamente, "**Prodotti**", singolarmente "**Prodotto**").
- 2.** All'interno dell'Area la Subconcessionaria potrà svolgere, senza diritti di esclusiva, attività di vendita e commercializzazione unicamente dei **Prodotti** tassativamente elencati al precedente comma 1 del presente articolo del Contratto. Qualsiasi eventuale sostituzione o integrazione con ulteriori prodotti, che non rientrino inequivocabilmente nelle tipologie già indicate al precedente comma 1 del presente articolo del Contratto, dovrà essere previamente comunicata per iscritto ad AdF e da questa previamente autorizzata sempre per iscritto.
- 3.** In caso di violazione da parte della Subconcessionaria di quanto prescritto al precedente comma 2 del presente articolo 2, AdF avrà la facoltà, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.
- 4.** La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione dell'Area oggetto di subconcessione e della sua ubicazione nell'ambito del sedime aeroportuale – area non sterile, di averla trovata in buono stato di manutenzione e di ritenerla idonea all'uso convenuto, la accetta senza riserve nello stato di fatto in cui si trova e si obbliga a riconsegnarla alla scadenza della subconcessione nelle stesse condizioni salvo il diritto di ritenzione senza pagamento di alcunché a titolo di miglioria o di addizioni. Resta espressamente inteso tra le parti che l'allestimento dell'Area oggetto di sub concessione, così come indicato all'art. 6 del presente Contratto, rimane a totale cura e spese della Subconcessionaria che nulla potrà vantare nei confronti di AdF in relazione all'investimento sostenuto.

**5.** Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.2, AdF si riserva in ogni momento e per qualsivoglia motivo (ivi incluse a titolo meramente esemplificativo ragioni inerenti al rispetto della normativa vigente e/o all'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione aeroportuale richiamata in premessa, esigenze di sviluppo o di ristrutturazione dell'aeroporto, ovvero per necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria) la facoltà di richiedere la restituzione dell'Area subconcessa. In tale ipotesi:

- (i)** AdF ne darà apposita comunicazione scritta alla Subconcessionaria con preavviso di almeno 30 giorni;
- (ii)** la Subconcessionaria, entro il termine di preavviso sopra indicato, sarà obbligata a riconsegnare ad AdF l'Area subconcessa di cui è stata richiesta la restituzione;
- (iii)** AdF, avvenuta la restituzione, senza che ciò comporti novazione del rapporto, assegnerà in sostituzione alla Subconcessionaria un'Area di dimensioni equivalenti a quella originariamente assegnata, senza che la Subconcessionaria medesima possa per tali ragioni avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di AdF (anche a titolo di risarcimento, di indennizzo e/o di rimborso spese).

Resta espressamente inteso che:

- (i)** qualora non fosse possibile subconcedere a favore della Subconcessionaria una nuova area di dimensioni pari o superiori a quella originariamente assegnata, restando fin d'ora esclusa qualsivoglia pretesa (anche a titolo di indennizzo e/o risarcimento) da parte della Subconcessionaria e fermo restando l'obbligo di riconsegna dell'Area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati (entro il termine di preavviso di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione), la stessa Subconcessionaria avrà diritto di pretendere una proporzionale (commisurata alla dimensione della nuova area subconcessa) riduzione dei corrispettivi indicati al successivo articolo 4;
- (ii)** qualora non fosse possibile subconcedere a favore della Subconcessionaria una nuova area in sostituzione di quello originariamente subconcessa per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, AdF ne darà comunicazione scritta alla Subconcessionaria e quest'ultima avrà diritto ad una sospensione della fatturazione dei corrispettivi indicati al successivo articolo 4 per il periodo di mancato godimento dell'Area subconcessa, restando fin d'ora esclusa qualsivoglia ulteriore pretesa (anche a titolo di indennizzo e/o risarcimento) da parte della Subconcessionaria e fermo restando l'obbligo di riconsegna dell'Area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati (entro il termine di preavviso di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione);

- (iii) infine, qualora non possa essere in assoluto subconcesso alla Subconcessionaria una nuova Area in sostituzione dell'Area originariamente assegnata, AdF ne darà comunicazione scritta alla Subconcessionaria ed il presente Contratto si intenderà consensualmente ed automaticamente risolto con efficacia dalla data della comunicazione sopra riferita; in tal caso la Subconcessionaria, fermo restando l'obbligo di riconsegna dell'Area originariamente subconcessa nei termini sopra indicati, non potrà avanzare nei confronti di AdF alcun tipo di pretesa, richiesta, diritto (anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo); resta fermo il diritto di AdF medesima di pretendere e ottenere il pagamento dei corrispettivi alla stessa dovuti dalla Subconcessionaria fino alla data di efficacia della risoluzione del Contratto sopra riferita.

### **Articolo 3**

#### **DURATA**

Il presente Contratto entra in vigore al momento della sua sottoscrizione con efficacia a decorrere dalla data di consegna delle Aree, come risultante da apposito verbale di consegna, e cesserà automaticamente dopo due anni dalla data di sottoscrizione, senza necessità di disdetta. L'eventuale protrarsi delle prestazioni oltre la data di scadenza del presente Contratto non comporterà in alcun caso rinnovo tacito dello stesso.

Alla scadenza naturale del contratto è facoltà di AdF prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto di ulteriori 365 giorni, naturali e consecutivi, comunicandolo alla Subconcessionaria tramite lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza.

### **Articolo 4**

#### **CORRISPETTIVO**

1. A fronte dell'Area subconcessa col presente Contratto, la Subconcessionaria si obbliga a pagare ad AdF i seguenti corrispettivi:

**A)** un minimo garantito annuo, pari per il primo anno solare da gennaio a dicembre ad Euro xxxx (xxxx/00) oltre IVA; da gennaio dell'anno successivo tale minimo garantito sarà pari all' 90% di quanto complessivamente corrisposto ad AdF nell'anno precedente, e comunque mai inferiore all'importo di Euro xxx,00, rivalutato in misura pari al tasso di inflazione programmata contenuta ogni anno nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri; il minimo garantito sarà calcolato sulla base dell'anno solare, da gennaio a dicembre, o, per periodi di diversa durata contrattuale, sulla base di un quota parte dell'anno solare;

**B)** un corrispettivo variabile (royalties) annuo, dovuto a conguaglio per la sola quota eccedente il minimo garantito annuo di cui alla precedente lettera A), calcolato applicando la percentuale del xxx% sul volume di affari, al netto di I.V.A., realizzato dalla Subconcessionaria nell'anno di riferimento.

Nel volume di affari si intenderà compreso, oltre che il ricavato dalla vendita dei prodotti, anche il ricavato di eventuali pubblicità e promozioni con qualsiasi forma effettuate dalla Subconcessionaria secondo le previsioni di cui al presente Contratto.

**2.** La Subconcessionaria corrisponderà comunque ad AdF il corrispettivo minimo garantito relativo a ciascun anno di durata del presente Contratto di Subconcessione nella misura minima definitiva indicata nel Business Plan presentato nell'ambito della procedura selettiva di cui al punto (iii) delle Premesse (rivalutato al tasso di inflazione programmata contenuta ogni anno nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri) oppure, la maggior somma laddove il 90% del corrispettivo variabile (royalties) effettivamente consuntivato nell'anno precedente risultasse superiore al corrispettivo minimo garantito annuo definitivo indicato in sede di gara e rivalutato così come sopra specificato.

Resta espressamente inteso tra le Parti che la Subconcessionaria dovrà fornire ad AdF, entro il giorno 20 di ogni mese, i giustificativi di volume d'affari del mese precedente al lordo ed al netto di IVA. Con riferimento a ciascun anno di efficacia del Contratto i corrispettivi dovranno essere pagati a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di AdF, sulla banca indicata dalla stessa, nei seguenti termini e condizioni:

- per quanto riguarda il minimo garantito annuo di cui al precedente comma 1, lettera A), del presente Articolo 4 ("Corrispettivi"), verrà pagato ad AdF in quattro rate trimestrali anticipate, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa da AdF;
- per quanto riguarda il corrispettivo variabile di cui al precedente comma 1, lettera B), del presente Articolo 4 ("Corrispettivi"), il pagamento avverrà in due rate semestrali posticipate per la parte eccedente il corrispettivo fisso già addebitato come da comma precedente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa da AdF;

Pertanto, qualora il corrispettivo garantito e/o variabile maturato sull'intero anno risulti inferiore a quanto complessivamente già corrisposto dalla Subconcessionaria, AdF in sede di conguaglio emetterà nota di credito per l'importo eccedente e pagherà il medesimo entro 30 giorni data emissione fine mese.

**3.** In caso di mancato puntuale pagamento da parte della Subconcessionaria, essa sarà automaticamente considerata morosa ad ogni effetto di legge. Dal primo giorno successivo al

termine contrattualmente stabilito per il versamento dei corrispettivi, fino al giorno dell'effettivo pagamento, le somme dovute dalla Subconcessionaria saranno assoggettate ad interessi moratori determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002., salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola fattura, la Subconcessionaria non abbia ancora effettuato il pagamento, AdF avrà facoltà di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno.

5. I corrispettivi di cui sopra sono dovuti dalla Subconcessionaria a fronte della disponibilità dell'Area oggetto di subconcessione. Tali corrispettivi, pertanto, dovranno essere interamente corrisposti e la Subconcessionaria non potrà poi pretenderne la restituzione in tutto o in parte.

In particolare:

i) qualsiasi eventuale accadimento (come, a titolo puramente esemplificativo, diminuzione del traffico aereo, attentati terroristici, deterioramento delle condizioni di mercato, lavori ed interventi di ogni genere posti in essere da AdF o da terzi su suo incarico, che causino temporanei disagi o chiusura di parti dell'aeroporto, ecc.), che renda più onerosa l'attività della Subconcessionaria o che determini una riduzione di qualsivoglia entità del suo fatturato, non darà luogo ad alcuna diminuzione dei corrispettivi.

ii) qualora, su disposizione delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla temporanea chiusura totale o parziale dell'aeroporto o di parti di esso, la Subconcessionaria non potrà avanzare pretese di rimborso, indennizzo o risarcimento alcuno. La Subconcessionaria potrà invece chiedere, in tale caso sopra esposto, la sospensione dei pagamenti fino alla data di riapertura per periodi di chiusura superiori ai 15 giorni.

## **Articolo 5**

### **ACCESSO, CONTROLLI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

La Subconcessionaria si impegna a tenere una contabilità separata relativamente all'attività esercitata nell'Area che costituisce oggetto del presente Contratto. AdF potrà effettuare, tramite i propri incaricati, i controlli che riterrà più opportuni. A tal fine la Subconcessionaria, su richiesta degli incaricati di AdF, metterà a loro disposizione ogni documentazione fiscale, amministrativa e contabile ritenuta dagli stessi utile ai controlli, compresi gli originali di eventuali verbali di contestazione ed avvisi di accertamento emessi da organi dell'Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza. I verificatori, nello svolgimento della loro attività, potranno inoltre applicare le

regole, i metodi e le procedure contenute nei "Principi di Revisione" statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Inoltre, resta espressamente inteso tra le Parti che AdF ed i suoi incaricati avranno diritto di accesso all'Area sub concessa in ogni momento per richiedere l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Contratto.

## **Articolo 6**

### **ALLESTIMENTO DELL'AREA**

1. Le Parti si danno atto che l'allestimento e l'arredamento dell'Area saranno a cura e carico della Subconcessionaria, previa approvazione scritta del relativo progetto da parte di AdF e degli Enti competenti, anche con riferimento ai materiali e ai colori.

2. AdF consegnerà l'Area al rustico. Con riferimento alla linea ADSL la Subconcessionaria stipulerà il relativo contratto con un fornitore a propria scelta e ne sosterrà i relativi oneri.

3. La Subconcessionaria potrà, a propria cura e spese, previa autorizzazione di AdF:

- a) esporre insegna distintiva sul fronte esterno del punto vendita;
- b) esporre all'interno del punto vendita materiale informativo o promo-pubblicitario, compresi espositori, dell'attività esercitata nell'Area subconcessa.

Resta inteso che Subconcessionaria potrà sottoporre alla preventiva autorizzazione scritta di AdF altre forme di attività promozionale (anche su media e attraverso volantinaggi) finalizzate all'incremento dei volumi di vendita dell'attività commerciale svolta in Aeroporto.

E' assolutamente vietata qualsiasi altra forma pubblicitaria, diversa da quanto sopra previsto.

4. Resta espressamente inteso tra le Parti che rimangono comunque a carico della Subconcessionaria tasse, diritti o canoni sulla pubblicità imposti dallo Stato o dagli Enti locali.

5. In caso di violazione totale o parziale delle disposizioni contenute nel presente articolo 6, AdF avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno.

## **Articolo 7**

### **UTENZE ED ONERI ACCESSORI**

1. I corrispettivi di cui al precedente art. 4 non sono comprensivi delle spese per utenze e servizi relativi all'Area subconcessa, nonché di quelle per la tenuta degli spazi comuni quali: climatizzazione, energia elettrica, pulizia degli spazi comuni pertinenti, servizio di fognatura nera, erogazione acqua, raccolta e smaltimento rifiuti.



Gli allacci alle reti AdF per la fruizione di qualsiasi utenza o servizio dovranno essere previamente autorizzati da AdF.

**2.** Il servizio di condizionamento e riscaldamento verrà assicurato da AdF nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e secondo gli standard aeroportuali. A fronte degli oneri relativi al consumo di energia elettrica, al servizio di condizionamento e riscaldamento, alla pulizia e all'utilizzo delle aree comuni, la Subconcessionaria corrisponderà a AdF l'importo forfetario di € 10 mq/mese, per un totale annuo di € 780,00 da fatturarsi in quattro rate trimestrali anticipate di eguale ammontare. Anche con riferimento a tali oneri si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 4.

**3.** Le spese derivanti dall'utilizzo di linee telefoniche fornite da AdF sono interamente a carico della Subconcessionaria. Nel caso in cui la Subconcessionaria decidesse di non avvalersi delle linee telefoniche AdF e di stipulare un contratto con un operatore telefonico, le spese di instradamento della linea dalla centrale telefonica AdF alle Aree saranno a carico della Subconcessionaria.

**4.** La connessione dati/internet è a carico della Subconcessionaria e potrà essere fornita da AdF previo accordo economico tra le parti. Nel caso in cui la Subconcessionaria decidesse di non avvalersi della connettività AdF e di stipulare direttamente un contratto con un Internet Service Provider, l'instradamento della linea dati/internet dalla centrale telefonica AdF alle Aree sarà a carico della Subconcessionaria.

**5.** Fanno direttamente carico alla Subconcessionaria tutti gli obblighi formali e sostanziali e in particolare il pagamento degli eventuali tributi connessi all'esercizio della subconcessione, ivi compresa, tra l'altro, la Tariffa di Igiene Ambientale in relazione alla superficie occupata. In ogni caso la Subconcessionaria sarà unica responsabile dell'ottemperanza di quanto previsto dalle norme in materia, sollevando AdF da ogni responsabilità o conseguenza ed obbligandosi a manlevarla al riguardo.

## **Articolo 8**

### **ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA**

**1.** La Subconcessionaria si impegna a mantenere aperta al pubblico l'Area tutti i giorni dell'anno, dall'apertura dei banchi check-in per l'accettazione dei passeggeri del primo volo schedato fino al termine del servizio di accettazione per l'ultimo volo schedato, con orario continuato. Qualsiasi variazione degli orari di apertura al pubblico deve essere preventivamente autorizzata da AdF in

forma scritta. Eventuali variazioni dell'orario operativo voli legate alle stagioni IATA e quindi degli orari di apertura e chiusura dell'Area saranno comunicate da AdF.

## **Articolo 9**

### **CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA**

- 1.** La Subconcessionaria è costituita custode ed è responsabile della buona conservazione dell'Area avuta in subconcessione ed è tenuta ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria.
- 2.** La Subconcessionaria dovrà altresì tempestivamente comunicare ad AdF, a mezzo lettera raccomandata a.r., la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, che saranno effettuati da AdF a proprie cura e spese, rimanendo altrimenti la Subconcessionaria responsabile, in caso contrario, dei relativi danni.
- 3.** La Subconcessionaria non potrà eseguire migliorie, nuove opere, interventi di sostituzione e/o ristrutturazione e/o lavori di qualsiasi natura eccedenti la manutenzione ordinaria, senza il preventivo consenso scritto di AdF. Fermo restando quanto sopra, resta espressamente inteso che ogni miglioria o addizione autorizzata diverrà di proprietà di AdF al cessare del presente Contratto, senza che da ciò possa derivare alla Subconcessionaria diritto a pretese, compensi e/o indennizzo alcuno.
- 4.** La Subconcessionaria dovrà, inoltre, a propria cura e spese, nel rispetto della normativa vigente e sotto la sua responsabilità, mantenere l'Area in condizione di perfetta pulizia e provvedere alla rimozione e trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili e di eventuali rifiuti speciali e/o tossici e/o nocivi.
- 5.** Qualora la Subconcessionaria non ottemperi agli obblighi di manutenzione e di pulizia, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà AdF con addebito dei relativi costi ed eventuali danni alla stessa Subconcessionaria.
- 6.** La Subconcessionaria si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, con particolare attenzione nella gestione:
  - dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione, sia essi liquidi che solidi;
  - delle sostanze inquinanti presenti in magazzino;
  - di eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (carburante, olio, acidi, solventi, ecc...). In questi casi la Subconcessionaria è tenuta ad arginare immediatamente lo sversamento in modo da impedire pregiudizio all'ambiente. Nei casi più gravi la Subconcessionaria è obbligata anche a dare immediata comunicazione scritta ad AdF. Tutti gli obblighi autorizzativi, documentali, di stoccaggio

e smaltimento dei rifiuti, di bonifica e ripristino ambientale in seguito ad eventuali sversamenti sono a totale cura e spese della Subconcessionaria.

La Subconcessionaria garantisce che il proprio personale è e rimarrà per tutta la durata del presente Contratto formato ed informato in merito agli adempimenti ambientali connessi con le attività assegnate.

AdF, tramite le sue unità organizzative, può richiedere, in qualsiasi momento, documentazione riguardante processi o prodotti che possano avere attinenza ecologica ambientale e/o promuovere azioni di verifica sul campo.

7. L'inosservanza totale e/o parziale da parte della Subconcessionaria di quanto sopra riportato, rappresenta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, giustificato motivo di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile.

## **Articolo 10**

### **DICHIARAZIONI E GARANZIE - MANLEVA**

1. La Subconcessionaria dichiara e garantisce espressamente ed incondizionatamente:

**(i)** di essere in possesso e di mantenere tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto;

**(ii)** di conoscere la realtà aeroportuale e le peculiari esigenze della sua utenza, impegnandosi, pertanto, a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle esigenze strutturali e operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali ed in maniera tale da salvaguardare il prestigio dell'aeroporto e l'immagine di AdF;

**(iii)** di attenersi a quanto stabilito dalla "Carta dei Diritti del Passeggero" emanata dall'ENAC e a tutte le disposizioni emanate e da emanarsi da parte della Direzione, delle altre Autorità competenti e della stessa AdF;

**(iv)** di avere attivato tutti gli accorgimenti necessari perché i propri mezzi e apparecchiature siano dotati di sistemi di protezione e siano conformi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e incendi (D.M. 10 Marzo 1998, e D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni);

**(v)** di avere formato tutto il proprio personale a contatto con i passeggeri, o comunque tutto il personale adoperato nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, in materia di Assistenza al passeggero a ridotta mobilità o con disabilità;

**(vi)** di non porre in essere alcun comportamento, nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Contratto, discriminatorio o comunque, in via generale, contrario ai principi ed alle disposizioni dettate a tutela della libertà di concorrenza;

**2.** Pertanto la Subconcessionaria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente AdF, a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di AdF medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, come conseguenza diretta/indiretta e/o in relazione alla violazione da parte della stessa Subconcessionaria di uno qualunque degli obblighi e/o delle garanzie di cui al presente Contratto e/o degli obblighi di legge imposti in capo alla Subconcessionaria in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto medesimo.

## **Articolo 11**

### **PERSONALE**

**1.** La Subconcessionaria è tenuta ad osservare tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie. La Subconcessionaria prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. A richiesta di AdF la Subconcessionaria dovrà fornire, entro 7 giorni, prova della regolarità della posizione previdenziale e assicurativa del personale operante nelle aree e/o addetto alle attività oggetto del presente Contratto. La Subconcessionaria si impegna, pertanto, ad esibire la documentazione richiesta ed a fornire le eventuali autorizzazioni occorrenti per l'effettuazione dei controlli di cui sopra.

**2.** La Subconcessionaria si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno la facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro e le disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra cui quelle dettate dal D.Lgs. n. 81/08 e dalle norme e procedure aeroportuali. A tale proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Subconcessionaria:

- prenderà visione dei rischi specifici inerenti l'attività di AdF nonché le misure, collettive ed individuali, di prevenzione e protezione che sono messe in atto da AdF;

- dichiara di ottemperare al sistema di Gestione della Sicurezza adottato da AdF che prevede il rilascio del permesso di lavoro per ogni tipo di lavorazione che possa interferire sull'attività dello scalo e/o comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori aeroportuali e dei passeggeri.

**3.** La Subconcessionaria non potrà coinvolgere in alcun modo o momento, nei rapporti con il proprio personale, il nome e/o la responsabilità di AdF, e terrà comunque indenne AdF da qualsivoglia responsabilità, richiesta o addebito relativamente a detto personale.

**4.** L'accesso del personale della Subconcessionaria sarà soggetto al rispetto delle norme di cui alle Ordinanze ENAC e a tutte le disposizioni di legge e/o regolamento applicabili che la Subconcessionaria medesima dichiara di ben conoscere.

Il rilascio di ogni permesso di accesso in zona doganale avverrà al costo in vigore al momento della relativa richiesta, sia per persone che per mezzi, a carico della Subconcessionaria.

La Subconcessionaria si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alle aerostazioni ed alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione di Aeroporto, le altre Autorità competenti e la stessa AdF hanno emanato e o emaneranno con riguardo al personale operante in ambito aeroportuale ed al personale addetto ai servizi al pubblico; in particolare, anche in relazione a motivi di sicurezza, si obbliga a curare che il personale tenga esposta l'apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali rilasciata dalle Autorità competenti. La Subconcessionaria prende atto che qualora tale tessera non venisse concessa o venisse ritirata dall'Autorità di controllo, la persona interessata da tale provvedimento non potrà prestare attività in aeroporto.

**5.** La Subconcessionaria si impegna a rispettare quanto richiesto dal Programma Nazionale di Sicurezza.

**6.** Resta espressamente inteso tra le Parti che, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF, in caso di violazione (totale o parziale) da parte della Subconcessionaria anche ad una sola delle dichiarazioni e impegni di cui al presente art. 11, avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. .

## **Articolo 12**

### **RESPONSABILITÀ E DANNI - ASSICURAZIONE**

**1.** La Subconcessionaria assume ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivarle da fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi, nonché da incendi, allagamenti, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di

qualsiasi servizio o qualsiasi altra causa, esonerando, pertanto, espressamente AdF da ogni responsabilità al riguardo. La Subconcessionaria sarà, inoltre, responsabile direttamente nei confronti di AdF e/o di ogni terzo per qualsivoglia danno arrecato dalla stessa Subconcessionaria e/o da propri dipendenti ad AdF medesima e/o ai suddetti terzi.

**2.** AdF sarà, altresì, esonerata e sollevata da ogni responsabilità in tutti i casi di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà della Subconcessionaria o comunque ubicati nell'Area oggetto del presente Contratto, come pure in tutti i casi di saccheggio, perdita, avaria o scasso constatato negli spazi suddetti, anche se tali fatti riguardino dipendenti di AdF, che resteranno responsabili personalmente, salva l'eventuale responsabilità di AdF ex art. 2049 c.c..

**3.** La Subconcessionaria si impegna a garantire, per l'intera durata del presente Contratto, le seguenti coperture assicurative:

a) polizza di assicurazione responsabilità civile contro i rischi per i danni a terzi per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00); polizza di assicurazione responsabilità civile verso i Prestatori d'Opera non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) unico per sinistro. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) ;
- danni da interruzione di esercizio di terzi con limite di risarcimento non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) ;
- ADF deve essere considerato terzo.
- rinuncia alla rivalsa verso i suoi amministratori, dipendenti ed ADF stesso
- RC committenza per servizi demandati a terzi.

b) polizza a copertura dei beni contro il rischio incendio e rischi accessori, per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00); tale copertura dovrà contenere anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato, dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere, atti di terrorismo e vandalici, scioperi e tumulti, eventi atmosferici e acqua condotta, "ricorso terzi" per un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

**4.** Le suddette polizze devono prevedere che: a) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del Contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di AdF; b) dovranno essere considerati "terzi", tra gli altri, AdF e i suoi dipendenti; c) l'assicuratore

rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AdF (art. 1916 del Codice Civile). AdF si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

**5.** Resta inteso che tali massimali non rappresentano i limiti dei danni da risarcire da parte della Subconcessionaria, che risponderà pertanto direttamente degli importi non coperti dalle polizze assicurative, e che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta ad AdF di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

**6.** La Subconcessionaria si obbliga a consegnare ad AdF, contestualmente alla stipula del presente Contratto, copia delle suddette polizze assicurative, nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi.

**7.** Nell'ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dalla Subconcessionaria entro i termini sopra indicati, AdF avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

### **Articolo 13**

#### **GARANZIA**

**1.** A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni – nessuna esclusa – assunte con la sottoscrizione del presente Contratto o da esso dipendenti, compreso il risarcimento di eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa di cui al precedente art. 12, la Subconcessionaria è obbligata a consegnare ad AdF contestualmente alla stipula del presente Contratto fideiussione bancaria e/o assicurativa per un importo non inferiore a € xxxxx rilasciata da primario istituto nazionale, valida a prima richiesta, con rinuncia a qualunque eccezione (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle che spettano al debitore principale), e con espressa rinuncia dell'ente garante anche al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale.

**2.** Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del presente Contratto e per ulteriori sei mesi oltre la data di rilascio dell'Area oggetto del presente Contratto ad opera della Subconcessionaria.

**3.** AdF ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi la Subconcessionaria, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In caso di violazione totale e/o parziale da parte della Subconcessionaria delle obbligazioni assunte in virtù del presente articolo 13, AdF avrà la facoltà di risolvere, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

#### **Articolo 14**

##### **RESTITUZIONE DELL'AREA**

1. Allo scadere della subconcessione o alla sua cessazione per qualsiasi causa, l'Area dovrà essere riconsegnata ad AdF entro e non oltre 5 (cinque) giorni, libero da persone e cose ed in buono stato di conservazione. In tale occasione, i danni che venissero eventualmente riscontrati saranno a carico della Subconcessionaria, che sarà tenuta a ripararli a propria cura e spese o a corrispondere ad AdF il relativo corrispettivo di riparazione da AdF stessa sostenuto.

2. Qualora la Subconcessionaria non rilasci spontaneamente l'Area, AdF intraprenderà ogni legittima iniziativa diretta al recupero anche coattivo della medesima, e procederà al ricovero in magazzini, anche a pagamento, delle cose trovate anche di terzi, il tutto in nome, per conto, a spese, rischio e danno della Subconcessionaria. Inoltre, la Subconcessionaria dovrà pagare una penale – fin d'ora accettata espressamente e ritenuta giusta ed equa dalla Subconcessionaria – di importo giornaliero, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'Area, pari a € 200,00 (duecento/00).

#### **Articolo 15**

##### **CARTA DEI SERVIZI**

La Subconcessionaria prende atto che AdF ha adottato una propria Carta dei Servizi e che è tenuta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nonché dalla Concessione richiamata in premessa, a garantire il pieno rispetto degli obblighi da essa derivanti, anche attraverso i propri subconcessionari. In virtù di quanto sopra la Subconcessionaria si impegna a conformarsi a tutte le disposizioni, nessuna eccettuata od esclusa, di detta Carta dei Servizi e dei target qualitativi ad essa correlati. In caso di violazione totale o parziale da parte della Subconcessionaria di anche una sola delle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Articolo 16**



## **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, il Subconcessionario si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che il Subconcessionario medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.

In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità del Subconcessionario sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

### **Articolo 17**

#### **RISOLUZIONE E RECESSO**

**1.** Fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, AdF si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ.) in caso di violazione, totale e/o parziale, da parte della Subconcessionaria di quanto previsto agli articoli 2 (Oggetto), 4 (Corrispettivo), 6 (Allestimento dell'Area), 7 (Utenze e oneri accessori), 8 (Orario di apertura e chiusura), 9 (Conservazione, manutenzione e pulizia), 10 (Dichiarazioni e Garanzie – Manleva), 11 (Personale), 12 (Responsabilità e danni - assicurazione), 13 (Garanzia), 15 (Carta dei Servizi), 16 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), 21.1 (Divieto di cessione del contratto) e 21.5 (Riservatezza).

**2.** AdF si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 90 giorni.

Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di AdF:

- (i)** AdF avrà diritto a percepire esclusivamente il corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso;
- (ii)** La Subconcessionaria accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di AdF per aver quest'ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

3. AdF ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Subconcessionaria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, oppure qualora risulti l'irregolarità contributiva della Subconcessionaria.

### **Articolo 18**

#### **LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

1. Il presente Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

### **Articolo 19**

#### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Al momento della stipula del presente Contratto non sono previsti trattamenti di dati personali da parte della Subconcessionaria per conto di AdF.
2. Qualora, nel corso del presente Contratto la Subconcessionaria dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto di AdF, le parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D. Lgs. 196/03). In particolare, la Subconcessionaria ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna sin d'ora ad accettare l'eventuale nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte di AdF mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

### **Articolo 20**

#### **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DOMICILI CONTRATTUALI**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per AdF,

dell'esecuzione del presente Contratto è Guido Vitali.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata a mano, a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi:

**AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.**

Via del Termine n. 11

50127 FIRENZE

Fax : 055-3061620

Att.ne: Guido Vitali

**Xxxxxxxxxx**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fax: \_\_\_\_\_

Att.ne: \_\_\_\_\_

3. Le comunicazioni consegnate a mano e debitamente firmate per ricevuta dal destinatario avranno effetto immediato, le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento.

4. Le comunicazioni di variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità qui previste.

## **Articolo 21**

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **1. Divieto di cessione del Contratto**

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Subconcessionaria non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il presente Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. da esercitarsi tramite lettera raccomandata A.R..

#### **2. Cause di forza maggiore**

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **3. Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati**

Nessuna delle parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al presente Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

#### **4. Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del presente Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del presente Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

#### **5. Riservatezza**

Le Parti, consapevoli della responsabilità professionale inerente le attività del presente Contratto, si obbligano a non divulgare al pubblico, né, a pubblicare o fare pubblicare alcun annuncio stampa sull'esistenza o sul contenuto del presente Contratto senza il consenso scritto dell'altra Parte.

#### **6. Assenza di esclusiva**

Resta espressamente inteso tra le Parti che il rapporto contrattuale instauratosi tra le Parti medesime in virtù del presente Contratto non deve intendersi su base esclusiva. Pertanto, AdF potrà, nel corso della durata del presente Contratto, legittimamente mettere a disposizione di terzi, anche concorrenti della Subconcessionaria, locali per lo svolgimento di attività simili o identiche a quella della Subconcessionaria, o esercitare direttamente attività simili o identiche a quella della Subconcessionaria, con espressa esclusione in entrambi i casi di qualsiasi riconoscimento risarcitorio o indennitario a favore della Subconcessionaria medesima.

#### **7. Allegati**

Forma parte integrante del presente Contratto il seguente allegato:

Allegato A) Planimetria dell'Area

Firenze, xxxxxxxxxxxxxxxxx

AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di avere letto, approvato e confermato specificamente tutte le clausole e, in particolare, i seguenti articoli: 1. (Prese d'atto), 2 (Oggetto), 4 (Corrispettivo), 5 (Accesso, Controlli e Verifiche Amministrative), 6 (Allestimento dell'Area), 8 (Orario di Apertura e Chiusura), 10 (Dichiarazioni e Garanzie –

Manleva), 12 (Responsabilità e danni – Assicurazione), 13 (Garanzia), 14 (Restituzione dell'Area), 17 (Risoluzione e recesso), 18.2 (Foro competente), 21.1 (divieto di cessione del Contratto), 21.5 (Riservatezza).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

# ALLEGATO A – PLANIMETRIA DELL'AREA

